

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI PONTE DI PIAVE
PROVINCIA DI TREVISO

Rep.

**Oggetto: CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DI AREA PER
MANTENIMENTO ANTENNA DI TELEFONIA MOBILE**

L'anno 2021 (duemilaventuno) addì -- (-----) del mese di ----- (--...-2021) nella sede municipale del Comune di Ponte di Piave in Piazza Garibaldi, n. 1, avanti a me dott.ssa Domenica Maccarrone, Segretario del Comune di Ponte di Piave, autorizzata ope legis a rogare gli atti nell'interesse dell'Ente medesimo sono comparsi i signori:

- Arch. Ellero Simone, nato a Gallarate (VA) il 26.09.1968, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, domiciliato per la carica presso la sede municipale di Piazza Garibaldi n.1, il quale interviene in rappresentanza e per conto del Comune di Ponte di Piave, C.F. 80011510262 e P. IVA 00595560269, che nel contesto del presente atto verrà chiamata per brevità anche "Concedente"; Il suddetto Responsabile, informato delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace come previsto ex art. 76 DPR 445/2000, dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, con i destinatari del presente contratto.

- dott.ssa Manfrin Micaela, nata a Venezia, il 03/04/1972, C.F. MNFMCL72D43L736Z, in qualità di Procuratore Speciale della Cellnex Italia S.p.a., società con unico socio con sede legale in Roma, Via Cesare Giulio Viola n. 43, Cap 00148, capitale sociale euro 1.000.000,00 i.v., numero

di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma 13264231005, numero di R.E.A. di Roma 1433946, codice fiscale e partita IVA n. 13264231005, la quale agisce giusta procura speciale autenticata nella firma dal Notaio Ottavio D'Angelo, in data 30/09/2020, repertorio n. 3.022, raccolta n. 2.056, registrata presso l'Ufficio delle Entrate di Catania il 30/09/2020 al n. 26957 Serie 1T, domiciliata per la carica presso la sede legale della Società che rappresenta, in seguito denominata "Cellnex" o "Concessionaria"

Detti comparenti della cui identità personale, qualifica e legittimazione ad agire io Segretario comunale rogante sono certo, rinunciano, con il mio consenso, all'assistenza di testimoni.

PREMESSO che:

a) in data 03/08/2012, rep. 1898, il Comune di Ponte di Piave ha stipulato con Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. un contratto di concessione con decorrenza 01/01/2016 registrato all'Agenzia delle Entrate di Treviso in data 16/08/2012 al numero 306 Serie 1, avente ad oggetto porzione di terreno di circa 50 mq, sita nel Comune di Ponte di Piave (TV), loc. Levada alla Via Prof. Don Angelo Dalla Torre "area indisponibile destinata a verde pubblico", catastalmente censito al Catasto Terreni dello stesso Comune di Ponte di Piave, al foglio n° 20, particella n° 691, qualità seminativo classe 2°, reddito dominicale € 44,05, reddito agrario € 24,03, per l'installazione di una stazione per telecomunicazioni;

b) dal 01.07.2014 la Ericsson Telecomunicazioni S.p.A. ha ceduto la titolarità dell'impianto a H3G S.p.a. come comunicato con nota prot.10291 del 01.10.2014;

- c) H3G S.p.A., a far data dal 31 dicembre 2016, per effetto di fusione, ha incorporato la società WIND Telecomunicazioni S.p.A. e ha assunto a decorrere da pari data l'attuale denominazione Wind Tre S.p.A.;
- d) Wind Tre S.p.A. ha trasferito ad Iliad Italia il presente contratto per atto di cessione di ramo d'azienda a rogito notaio Mario Notari stipulato in data 3 dicembre 2019, rep. n. 24429/14609,
- e) a far data 03.12.2019 Iliad Italia ha ceduto a Galata S.p.A. un ramo d'azienda comprendente una serie di asset di cui è parte anche il contratto in parola;
- f) in data 09.06.2020 la società Galata S.p.A. ha modificato la propria denominazione sociale in Cellnex Italia S.p.A. con atto redatto dal Notaio Luca Amato in data 09/06/2020, rep n. 56581/16492;
- g) le Parti, avendone reciproco interesse e di comune accordo, intendono risolvere il contratto indicato alla precedente lettera a), con efficacia dalla data di validità del presente atto;
- h) con deliberazione consiliare n. 35 del 28 luglio 2020 è stata approvata la variazione del contratto di concessione dell'area "per antenna telefonia mobile via A. Dalla Torre", approvato lo schema di contratto ed autorizzato il Responsabile dell'Area Tecnica alla stipula del contratto;
- i) con deliberazione della Giunta comunale n --- del ---- sono stati corretti degli errori materiali e di forma rilevati nello schema di contratto in fase di stipula dello stesso quale scrittura privata stabilendone, tra l'altro, la stipula in forma pubblico-amministrativa;
- l) le premesse e gli allegati sono parti essenziali del presente atto.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO

Il Comune di Ponte di Piave, nella sua qualità di proprietario, concede in concessione alla ditta Cellnex Italia S.p.A. , che accetta, per sé e aventi causa, porzione di terreno di circa 50 mq, sita nel Comune di Ponte di Piave (TV), loc. Levada alla Via Prof. Don Angelo Dalla Torre “area indisponibile destinata a verde pubblico”, catastalmente censito al Catasto Terreni dello stesso Comune di Ponte di Piave, al foglio n° 20, particella n° 691, qualità seminativo classe 2°, reddito dominicale € 44,05, reddito agrario € 24,03 come risulta dall'allegata planimetria (Allegato sub “A”) che, sottoscritta dalle Parti, si unisce alla scrittura come parte integrante e sostanziale del presente atto (nel seguito il “Contratto”).

L'immobile locato sarà utilizzato per il mantenimento di una stazione radio per telecomunicazioni, secondo quanto meglio specificato al successivo art. 3. La Concedente garantisce alla Concessionaria la possibilità di accesso, in ogni momento e senza restrizioni, all'immobile locato da parte del proprio personale dipendente o personale da essa incaricato e munito di chiavi per compiere le opere necessarie all'installazione delle apparecchiature di cui sopra, nonché per ogni necessità di manutenzione o di servizio.

La Concedente conferma che l'immobile di cui trattasi è idoneo all'uso pattuito, di sua esclusiva proprietà e non insistono diritti, personali o reali, di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte della Concessionaria, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione locata.

La concedente durante il periodo di costanza del presente contratto, congiuntamente e disgiuntamente, si impegna a mantenere indenne e manlevata la parte concessionaria da qualsiasi eventuale azione dovesse essere instaurata da parte di terzi in merito alla effettiva proprietà e disponibilità del bene della concedente stessa. Nel caso l'azione, di fatto, impedisse di svolgere l'attività per cui è stato stipulato il presente contratto, la parte concedente sarà tenuta a corrispondere un importo massimo corrispondente ai canoni anticipati con la sottoscrizione del presente atto così come definiti in art. 4 riproporzionati al periodo di mancata disponibilità del bene.

La Concedente si obbliga, inoltre, a far rispettare il presente Contratto in caso di alienazione o cessione ad altro titolo dell'immobile di cui al presente Contratto, fermi restando i diritti della Concessionaria di cui all'art. 7.

ART. 2 - DURATA

La concessione avrà la durata di anni 25 (venticinque) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto.

Le Parti convengono che, alla scadenza del periodo suindicato il presente contratto potrà essere rinnovato, previa nuova deliberazione dell'organo comunale competente, per periodi di 6 (sei) anni, se la Concessionaria non avrà comunicato alla Concedente disdetta mediante mail PEC inviata con un preavviso di almeno 6 (sei) mesi dalla data di scadenza.

La non volontà a rinnovare il contratto, per la complessità degli Impianti che la Concessionaria collocherà nell'immobile oggetto del presente Contratto e le evidenti difficoltà connesse al loro spostamento (che potrebbe comportare una modifica di parte della rete di telecomunicazioni), dovrà essere notiziata

alla Concessionaria a mezzo mail PEC: cellnexitaliaspa@legalmail.it con un preavviso di almeno 12 (dodici) mesi dalla data di scadenza. La concessionaria si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione del suddetto indirizzo PEC;

ART. 3 - DESTINAZIONE E USO DELL'IMMOBILE

La Concedente prende atto che gli ambienti locati sono già utilizzati dalla Concessionaria per la realizzazione e manutenzione di impianti di telecomunicazioni, comprensivi di tutte le necessarie strutture, antenne ed apparecchiature per la diffusione di segnali di telecomunicazioni (nel seguito «l'Impianto») per la fornitura di un servizio pubblico di telecomunicazioni.

La Concessionaria avrà libero accesso e potrà effettuare, a proprie spese, per tutta la durata del Contratto, i lavori necessari per la corretta installazione delle apparecchiature necessarie, per la loro protezione, per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, per la loro sostituzione e per l'aggiornamento dell'Impianto, compresi gli aggiornamenti legati al passaggio a nuove tecnologie per la trasmissione del segnale, cui la Concedente ora per allora acconsente, obbligandosi, qualora necessario a seguito di richiesta di enti pubblici, a rilasciarne conferma scritta.

La Concedente autorizza la Concessionaria, senza che le sia dovuta alcuna somma ulteriore rispetto a quanto previsto dall'art. 4 che segue, il passaggio di cavi di alimentazione o quant'altro attinente (allacci pubblici servizi e quant'altro necessario) sull'area di proprietà comunale, a partire dal confine con il suolo pubblico fino a raggiungere l'Impianto, e dall'Impianto stesso al sistema di antenne ed autorizza ora per allora eventuali interventi, anche di scavo, che si rendessero necessari per la realizzazione di opere di suo

interesse sempre comunque inerenti al funzionamento della stazione radio base.

La Concedente garantisce che fornirà alla Concessionaria tutte le informazioni relative agli immobili oggetto della concessione, che siano necessarie al fine di adempiere agli oneri previsti dalla legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In caso di svolgimento di lavori in regime di appalto la Concedente si impegna a collaborare con la Concessionaria e/o con le Ditte Appaltatrici al fine di individuare, volta per volta, eventuali rischi da interferenza.

Al termine della concessione, a richiesta della Concedente, la Concessionaria provvederà a propria cura e spese, nei tempi tecnici necessari, alla remissione dell'immobile in pristino ed alla rimozione delle installazioni.

Entrambe le parti dichiarano espressamente di derogare alla previsione di cui all'art. 953 del codice civile, dichiarando altresì che, allo scadere del presente contratto, con il presente atto costituito, l'impianto di telecomunicazione ed ogni altra installazione ad esso connessa resteranno di esclusiva proprietà della parte concessionaria con espressa esclusione, per la parte concedente e/o suoi successori e aventi causa, dell'acquisizione della proprietà degli apparati e delle installazioni, ovvero di ogni altro diritto inerente alle medesime.

La Concedente concede alla Concessionaria la facoltà di presentare istanze e domande alle competenti autorità per le autorizzazioni eventualmente necessarie all'esecuzione dei lavori summenzionati. Qualora però fosse necessario, la Concedente si impegna a richiedere, in via diretta, le autorizzazioni in questione. In entrambi i casi, le relative spese saranno a carico della Concessionaria.

Si conviene espressamente che il diritto di installazione e mantenimento dell'Impianto, è condizione essenziale ed imprescindibile per la stipula e la validità del presente Contratto per tutta la sua durata.

La Concedente, per tutta la durata del contratto, si impegna ad astenersi da qualsiasi azione che possa pregiudicare o rendere difficoltoso o particolarmente oneroso e/o turbare le attività di esercizio di cui al comma precedente compresa l'installazione di ulteriori operatori come meglio specificato in art 5.

Nel caso l'azione, di fatto, impedisse di svolgere l'attività per cui è stato stipulato il presente contratto, la Concedente sarà tenuta a corrispondere, a titolo di penale, un importo calcolato sulla base del maggior danno causato alla parte concessionaria, fatta salva comunque la facoltà della Cellnex Italia S.p.A. di risolvere immediatamente il presente contratto dandone comunicazione con mail PEC. In tal caso la parte concedente sarà tenuta a corrispondere anche un importo massimo corrispondente ai canoni anticipati con la sottoscrizione del presente atto così come definiti in art 4, riproporzionati al periodo di mancata disponibilità del bene.

ART. 4 - CANONI

Il canone annuo di concessione è convenuto in Euro 2.120,00 (Euro duemilacentoventi/00), da corrispondere in rate semestrali anticipate di Euro 1.060,00 (Euro millesessanta/00), ciascuna, da pagarsi entro la prima decade del semestre di riferimento, con bonifico bancario presso l'Istituto di Credito Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. - Padova, sul conto corrente avente codice IBAN IT61A0622512186100000300305 intestato al Comune di Ponte di Piave.

Resta inteso tra le Parti che il pagamento del canone avrà decorrenza a partire dalla data di sottoscrizione.

Le parti, tuttavia, convengono espressamente che i canoni relativi alle prime 25 (venticinque) annualità verranno corrisposti con n° 1 rata anticipata alla Concedente con le seguenti modalità:

- Euro 53.000,00 (cinquantatremila/00) al momento della stipula del presente atto a mezzo assegno circolare intestato al Comune di Ponte di Piave.

Dal ventiseiesimo anno in poi il canone di concessione ritornerà ad essere corrisposto in rate semestrali anticipate secondo le modalità e nei termini sopra espressi.

Nel caso di recesso anticipato da parte della Concessionaria, i canoni corrisposti in via anticipata alla Concedente non dovranno essere restituiti solo se il recesso non sarà imputabile a negligenze e/o impedimenti della Concedente tali da pregiudicare il mantenimento della Stazione Radio Base e quindi l'attività per cui è stato stipulato il presente contratto (come previsto all'art. 1,3, 5,6).

La Concedente dichiara di non esercitare l'opzione per l'assoggettamento ad IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, punto 8 del DPR 633/1972.

Il canone predetto si intende lordo di eventuali ritenute di legge.

Resta convenuto tra le Parti (conformemente a quanto consentito dalla L. 392/1978, all'art. 9) che gli oneri accessori siano interamente a carico della concedente dell'immobile.

Le Parti concordano che, nel caso di cessione a qualsiasi titolo del presente Contratto, la Concedente terrà manlevata ed indenne la Concessionaria da qualsiasi pretesa di natura economica che possa essere avanzata dal soggetto

subentrante al presente Contratto, in ogni tempo e per qualsivoglia titolo, ragione o causa in relazione alla corresponsione dei canoni versati anticipatamente per le prime 25 (venticinque) annualità, così come concordate dalle Parti.

Fatto salvo quanto pattuito al comma 4 del presente articolo ovvero, la Concessionaria si riserva in ogni caso il diritto di compensare, a mezzo di compensazione finanziaria, le somme a qualsiasi titolo dovute alla Concedente con i propri crediti vantati a qualsiasi titolo verso lo stesso, indipendentemente dalla loro causa e dal momento in cui questi sono sorti.

La compensazione finanziaria è ammessa anche tra crediti e debiti nascenti da rapporti giuridici diversi.

Le Parti espressamente convengono che la concedente non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Concessionaria che siano connessi e/o derivanti dal presente Contratto.

ART. 5 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI – RISOLUZIONE EX ART. 1456 COD.CIV.

Per patto espresso tra le parti, la Concedente concede alla Concessionaria il diritto di cedere, in ogni tempo, il presente Contratto, a terzi, senza necessità di benestare e/o autorizzazione di sorta. Inoltre la Concedente concede alla Concessionaria la facoltà di ospitare all'interno dello spazio locato e/o sui propri impianti soggetti terzi operanti nel settore delle telecomunicazioni.

E' fatto divieto alla Concedente di cedere, a qualsiasi titolo e/o sotto qualsiasi forma, i crediti nascenti dal presente Contratto, senza preventiva approvazione esplicita da parte della Concessionaria. In assenza della suddetta approvazione esplicita, i crediti non possono formare oggetto di

alcun atto di disposizione da parte della Concedente neanche a scopo di garanzia o di conferimento in società, né tantomeno possono essere incassati da soggetti diversi dal creditore che quest'ultimo abbia investito di potere rappresentativo e/o gestorio.

A titolo esemplificativo sono quindi inclusi in tale divieto, tra gli altri, i mandanti ad esigere le deleghe all'incasso e la costituzione di usufrutto in favore di terzi.

Fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni, in caso di violazione del divieto, la Concessionaria potrà sospendere il pagamento dei canoni di concessione e degli oneri accessori ed entro tre mesi potrà sciogliere il vincolo contrattuale ex art. 1456 cod. civ., inviando comunicazione scritta alla Concedente; in tal caso, fino ad intervenuto accordo sull'ammontare del risarcimento dovuto alla Concessionaria o fino a definitiva sentenza che ne quantifichi precisamente l'ammontare, la Concessionaria avrà diritto di ritenzione delle somme non versate al concedente fino al rilascio dell'immobile.

ART. 6 - PRELAZIONE – RISCATTO – RISOLUZIONE EX ART. 1456 COD.CIV.

Per patto essenziale intercorso tra le parti, è fatto espresso divieto alla Concedente di procedere alla vendita dell'immobile effettuata con qualsiasi forma e, quindi, anche mediante vendita di quote societarie, e/o alla vendita del diritto di superficie in favore di terzi, senza aver preventivamente offerto alla concessionaria il diritto di prelazione, secondo le modalità stabilite dall'art. 38 L. 392/78, che le parti, per espresso patto tra loro, dichiarano applicabile in espressa deroga all'art. 41 L. 392/78. La violazione di tale

divieto, fatto salvo ogni diritto risarcitorio in favore della concessionaria, darà luogo a diritto di riscatto in favore della Concessionaria, esercitabile entro un anno dall'avvenuta trascrizione del contratto nei registri immobiliari della competente Conservatoria. Sia il diritto di prelazione che il diritto di riscatto dovranno essere assicurati all'odierno Concessionario o suoi aventi causa anche nel caso di vendita in blocco ed anche nel primo anno successivo al termine della concessione, intendendosi quale termine iniziale quello dell'effettivo rilascio, salvo soltanto il caso che il contratto sia stato dichiarato risolto per morosità del concessionario.

Le Parti concordano, altresì, espressamente che la violazione di quanto disposto ai punti precedenti dà diritto a Cellnex Italia S.p.A. di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con conseguente diritto della Concessionaria al risarcimento dei danni.

Fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni, in caso di violazione del divieto in corso di concessione, la Concessionaria potrà sospendere il pagamento dei canoni di concessione e degli oneri accessori ed entro tre mesi potrà sciogliere il vincolo contrattuale ex art. 1456 cod. civ., inviando comunicazione scritta alla Concedente; in tal caso, fino ad intervenuto accordo sull'ammontare del risarcimento dovuto alla Concessionaria o fino a definitiva sentenza che ne quantifichi precisamente l'ammontare, la Concessionaria avrà diritto di ritenzione delle somme non versate al Concedente fino al rilascio dell'immobile.

In espressa deroga all'art. 41 della legge 27.07.78 n. 392, al Concessionario spetterà il diritto di prelazione anche in caso di nuova concessione, così come previsto dall'art. 40 L. 392/78, che le parti, per espresso patto tra loro,

dichiarano applicabile sia pur modificando l'ultimo comma e, quindi, estendendo fino a un anno il divieto di nuova concessione nel caso in cui il concedente abbia ottenuto il rilascio dell'immobile dichiarando di non volerlo locare a terzi.

In ogni caso, tutte le comunicazioni previste con il presente articolo (denuntiatio) dovranno essere eseguite dal Concedente mediante comunicazione scritta da notificarsi alla Concessionaria a mezzo PEC.

ART. 7 - RECESSO ANTICIPATO

La Concedente consente che la Concessionaria possa, ai sensi dell'art. 27 - comma VII - legge 392/78, recedere anticipatamente dal presente Contratto in qualsiasi momento, con rilascio totale o parziale dell'immobile, con preavviso di 90 (novanta) giorni, dato con mail PEC.

ART. 8 - REGISTRAZIONE E DOMICILI CONTRATTUALI

Le spese di registrazione e trascrizione del presente Contratto saranno sostenute dalla Concessionaria. Gli adempimenti di registrazione saranno compiuti dalla Concedente.

A tutti gli effetti del presente contratto e di legge, le parti eleggono domicilio:
La Concedente: Piazza G. Garibaldi n°1 – 31047 Ponte di Piave (TV) – PEC protocollo.comune.pontedipiave.tv@pecveneto.it;

La Concessionaria: in Via Cesare Giulio Viola n° 43 - 00148 – Roma – PEC cellnexitaliaspa@legalmail.it.

ART. 9- FORO COMPETENTE

Eventuale controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva al Tribunale di Treviso.

ART. 10 - RISERVATEZZA

La Concedente si impegna a non rivelare a terzi le informazioni riservate, né ad utilizzarle per fini diversi dall'adempimento del presente Contratto.

La Concedente sarà ritenuta responsabile per la divulgazione non autorizzata di informazioni riservate effettuate dai propri impiegati, funzionari, rappresentanti o incaricati in genere e, pertanto, si impegna ad adottare tutte le necessarie precauzioni per impedire che ciò accada.

La Concedente si impegna, altresì, a mantenere riservate e non rivelare a terzi, anche dopo la scadenza o risoluzione del presente Contratto, le informazioni riservate di cui al Contratto stesso.

Gli obblighi di riservatezza saranno per la Concedente vincolanti per tutta la durata del presente Contratto salvo il caso in cui le informazioni debbano essere comunicate in forza di chiare disposizioni di legge, regolamento od ordine di una Pubblica Autorità.

ART. 11- DISPOSIZIONI FINALI

Le disposizioni di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime disposizioni e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi gli allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto che viene stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Comune di Ponte di Piave.

Il presente Contratto costituisce la manifestazione completa degli accordi raggiunti fra le parti e annulla e sostituisce qualsiasi eventuale diversa e precedente pattuizione tra le stesse intercorsa.

Ogni modifica od integrazione al presente Contratto non sarà valida e vincolante se non risulterà da atto scritto debitamente controfirmato per

accettazione dalla parte nei cui confronti detta modifica o emendamento dovrà essere fatto valere.

Il presente atto, meccanicamente scritto da persona di mia fiducia con inchiostro indelebile, occupa n.14 facciate intere e fino a questo punto della quindicesima; esso viene letto alle Parti, le quali lo dichiarano conforme alla loro volontà, lo approvano ed avanti a me lo sottoscrivono.

Per la Concedente

Arch. Simone Ellero -----

Per la Concessionaria

Dott.ssa Micaela Manfrin -----

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Domenica Maccarrone -----